

Spett.le

Direzione Generale
Stazione Unica Appaltante
Regione Basilicata
Ufficio Centrale di Committenza e
Centrale Aggregatore
Via Vincenzo Verrastro, 4
POTENZA

c.a. RUP Geom. Nicola Locaspi
trasmissione a mezzo pec

Roma, 22 Marzo 2023

Oggetto: Procedura telematica aperta per l'affidamento dei servizi di pulizia delle sedi dell'Agenzia Lucana di Sviluppo e di Innovazione in Agricoltura- Lotto 2 SIMOG 8578932

Elementi giustificativi dell'offerta economica ex art.97 ss Dlgs.50/2016, Riscontro Vs. nota del 8.03.2023.

La sottoscritta Moira Paragone nata a Foggia il 30.12.1977 in qualità di Amministratore Unico, Legale Rappresentante della società Servizi Integrati S.r.l. con sede legale in Roma alla Via Sistina n. 121 e sede operativa in Milano alla Via Adriatico 2/2 ☎ Telefono 080.5617457, 📠 Fax 080.5618820 P.IVA. e C.F. 07988341009;

in riferimento alla gara di cui in oggetto ed in riscontro alla Vs. richiesta

PREMESSO CHE

Servizi Integrati Srl opera da oltre un decennio nel settore dei servizi all'edificio (Pulizie, Sanificazioni, Portierato, Reception, Bidellaggio, Pulizie, Ausiliariato, Manutenzione del Verde, Manutenzione Impianti, Ristorazione Ospedaliera, Ristorazione Scolastica e Logistica Integrata) su tutto il territorio nazionale con

metodiche di lavoro conformi ai più avanzati standard di certificazione in suo possesso e che di seguito riportiamo: UNI EN ISO 9001:2000 (Sistemi di Gestione per la Qualità), UNI EN ISO 14001:2004 (Sistemi di Gestione per l'Ambiente), OHSAS 18001:2007 (Sistema Integrati Qualità Ambiente e Sicurezza sui luoghi di lavoro), SA8000:2001 (Etica, Responsabilità Sociale), UNI EN ISO 22000:2005 (Sistema di Gestione per la sicurezza alimentare), UNI 10854:1999 (Sistemi di gestione per l'autocontrollo basato sui principi dell'HACCP); certificazione ANMDO (Standard Tecnici Sanificazione Ambientale in Sanità). Iscrizione all'Albo dei Gestori Ambientali.

Servizi Integrati S.r.l. ha adottato un Codice Etico ispirandosi alle norme internazionali e nazionali in particolare al D.Lgs. 8 giugno 2001, n. 231

Servizi Integrati, inoltre, è stata partner nella gestione di servizi all'edificio di primaria clientela nazionale, in particolare si annoverano le seguenti Amministrazioni pubbliche e private

- ✚ Regione Basilicata sedi distaccate di Matera lotto 3 e Melfi 5 (Pulizie Immobili);
- ✚ Consorzio di Bonifica Basilicata – Lotto 4 (Pulizie immobili);
- ✚ Stjling Srl Matera (servizio di pulizie);
- ✚ Comune di Pegognaga (Servizi di pulizie immobili);
- ✚ Comune di Milano (Servizi di reception);
- ✚ Comune di Roma Capitale (Servizi di Ristorazione scolastica);
- ✚ Milano Ristorazione Spa (servizio di ausiliariato e pulizie);
- ✚ H2H Regione Basilicata (Servizio di pulizie);
- ✚ Comune di Taranto (Servizi di fruibilità immobili comunali);
- ✚ Comune di Melzo (Servizi di pulizia);
- ✚ Aler Milano (Servizio Pulizia immobili);
- ✚ Comune di San Pietro Vernotico (Servizio di pulizie immobili);
- ✚ Comune di Taurisano (Servizio di pulizie immobili);
- ✚ Comune di Locorotondo (Servizio di Pulizie immobili);
- ✚ Comune di Pioltello (Servizio di Pulizia Immobili Comunali);
- ✚ Comune di Mantova (Servizio di Ausilariato e Pulizie);
- ✚ Comune di Mortara (Servizio di Pulizia e ausiliariato);
- ✚ Fondazione Don Gnocchi (Servizio di Pulizia)
- ✚ Gartner Spa (Servizio di pulizia e portierato area Milano e Roma)

DICHIARA

che per la formulazione dell'offerta tecnica-economica proposta per la gestione dell'appalto di cui all'oggetto, Servizi Integrati ha fatto ricorso a tutte le proprie conoscenze maturate nella gestione di commesse identiche alla presente, di dimensioni simili o maggiori, e del proprio know-how aziendale. A comprova della attendibilità, congruità e serietà della stessa si procede ad un analitico esame delle voci di costo costituenti l'offerta.

1 - Costo del Lavoro.

1.1. Premesse

Servizi Integrati Srl, in ossequio a quanto previsto dagli atti di gara, impiegherà per la corretta esecuzione di tutte le attività previste dal Capitolato, personale inquadrato al 2° Livello del CCNL Imprese di Servizi /Multiservizi, garantendo pertanto la continuità lavorativa a tutto il personale attualmente impiegato e con salvaguardia dei trattamenti salariali inderogabili previsti per Legge.

1.2 Costruzione del Costo: elementi economici

Il calcolo del costo del personale esposto nella presente nota riflette con precisione il reale onere che Servizi Integrati sosterrà per il personale impiegato per lo svolgimento dei servizi in parola secondo per il CCNL Multiservizi.

Di seguito si propone la Tabella di Determinazione del Costo medio orario del personale da impiegarsi nella commessa in questione. Da quanto di seguito indicato, potrà evincersi il pieno e puntuale rispetto delle normative in ambito sociale, giuslavoristico ed il rispetto dei trattamenti salariali minimi previsti dal CCNL Imprese di Pulizie e Multiservizi vigente alla data odierna.

Ad ulteriore comprova dell'assoluta congruità del costo del lavoro, si consideri che è stato previsto un Fondo di Garanzia per eventuali ulteriori oneri della manodopera ovvero per far fronte ad ulteriori costi.

CCNL	Livello	Mansione	Monte Ore complessivo	Costo medio Orario (Cfr.All.3)	Importo
Imprese di Pulizie/Multiservizi	2	Operaio Pulitore	4.747,55	€ 14,02	€ 66.560,65
Fondo di garanzia					€ 3.750,57
Totale costo della manodopera					€ 70.311,22

1.3 Costruzione del Costo: elementi economici

Il calcolo del costo del personale esposto nella presente nota riflette con precisione il reale onere che Servizi Integrati sosterrà per il personale impiegato per lo svolgimento dei servizi in parola. Infatti, il costo di cui alla Tabella Ministeriale vigenti alla data odierna, è un costo medio di settore a livello nazionale, il costo, invece espresso dalle Tabelle allegate alla presente è precisamente il costo medio del lavoro, che sostiene la Servizi Integrati per i lavoratori aventi diritto al passaggio di appalto.

Come si potrà notare la quantificazione del costo orario della manodopera fa riferimento alle Tabelle Ministeriali relative al CCNL di settore e tiene conto dei seguenti elementi:

- 1) L'Aliquota contributiva INAIL di cui gode Servizi Integrati è pari al 1,7% in luogo del 3,939% come indicato nelle Tabelle emanate dal Ministero del Lavoro e relative al settore di riferimento. La riduzione di cui beneficia la scrivente è comprovata (Cfr. Allegato1) dalla Attestazione emanata dall'INAIL. Tale differenza positiva rispetto al tasso preso a riferimento dalle Tabelle Ministeriali sopra richiamate consente una riduzione del costo medio orario fissato dalle Tabelle Ministeriali.
- 2) La determinazione del costo orario è avvenuta mediante l'applicazione del reale tasso di assenteismo per malattie, infortunio, maternità e fruizione di permessi studio sostenuto da Servizi Integrati e comprovato (Cfr. Allegato 2) dalla attestazione resa dalla Società incaricata della elaborazione dei cedolini paga. La stessa, infatti, evidenzia il reale tasso di assenza per tali voci che si attesta su 1,24%, tuttavia in via del tutto

prudenziale è stato considerato un tasso superiore pari al 1,25% .Del pari sono stati considerati i reali tassi di assenteismo per fruizione del diritto allo studio pari allo 0,01% Fissi ed invariati restano tutti i restanti elementi.

- 3) Eliminazione della voce Rivalutazione TFR, poiché a seguito della Legge Finanziaria 2007, vige l'obbligo di versamento mensile del TFR maturato all'INPS pertanto non vi è più la necessità di operare detta rivalutazione.
- 4) Applicazione della misura Decontribuzione Sud introdotta dal Decreto-Legge 14 agosto 2020, n. 104, convertito dalla Legge 13 ottobre 2020, n. 126, recante *“Misure urgenti per il sostegno e il rilancio dell'economia”, quale agevolazione contributiva per l'occupazione in aree svantaggiate* che comporta una riduzione della contribuzione a carico della ditta.

1.3.Costruzione del Costo: elementi Giuridici

In limine a detta analisi è doveroso considerare però il principio generale ispiratore della normativa relativa al rispetto del costo del personale secondo il quale il valore economico dell'offerta deve essere adeguato e sufficiente rispetto al costo del lavoro così come determinato nelle tabelle ministeriali.

Premesso che le attuali disposizione normative art 97 e ss Dlgs.50/2016 contengono i medesimi precetti dell'art 86 ss Dlgs.163/2006 si consideri quanto segue

La legge dispone in conformità al suddetto principio quando statuisce all'art. 97 comma 6 Dlgs.50/2016 “ non sono ammesse giustificazioni in relazione a trattamenti salariali minimi inderogabili stabiliti dalla legge..”, e nel contempo al comma 4 prevede che le spiegazioni possono riferirsi a “ le condizioni eccezionalmente favorevoli di cui dispone l'offerente per fornire i prodotti, per prestare i servizi o per eseguire i lavori” e ancora prevede al comma 5 del richiamato articolo che “esclude l'offerta solo se..d) il costo del personale è inferiori ai minimi salariali retributivi indicate nelle apposite tabelle”

Dalla suddetta norma deriva che le tabelle predisposte dal Ministero non possono essere intese alla stregua di un parametro rigido ed imm modificabile; se così fosse, in effetti, il legislatore avrebbe formulato la norma in maniera del tutto diversa,

imponendo ai Committenti una semplice verifica matematica del costo orario offerto rispetto al costo orario tabellare e stabilendo l'esclusione di ogni offerta il cui costo orario sia inferiore al costo tabellare.

In altre parole, per consolidata giurisprudenza amministrativa, le offerte possono discostarsi dai parametri indicati nelle tabelle ministeriali sulla base di giustificazioni relative a particolari condizioni, individuali e soggettive, di cui gode il singolo concorrente che siano comprovabili in modo oggettivo.

Coerentemente con tale ricostruzione della ratio legis l'odierno art. 97 Dlgs.50/2016 riprende quando contenuto nel precedente art 87 Dlgs. 163/06 infatti, l'interpretazione del disposto legislativo tutt'ora consolidata è quella che consente lo scostamento, in presenza di particolari condizioni oggettivamente comprovabili, delle offerte rispetto al costo del lavoro indicato nelle tabelle ministeriali.

Il combinato disposto dalle norme sopra riportate è perfettamente coerente, nel caso che ci occupa, con l'analisi delle voci che compongono il costo del personale il quale consta di una parte fissa ed immutabile ed un'altra, invece, variabile in rapporto alle condizioni soggettive del concorrente. Ciò posto, con riferimento all'offerta presentata da Servizi Integrati in relazione alla voce di spesa “Costo della Manodopera” è importante specificare che, un operaio full-time, sebbene sia assunto e retribuito per 2088 ore/anno si assenta, mediamente, per n. 507 ore/anno (cfr. Tabelle predisposte dal Ministero del Lavoro e delle politiche sociali sulla base del vigente CCNL imprese di pulizia e servizi integrati/multiservizi).

Il monte ore assenze (n. 507 ore/anno) è costituito da:

- una parte fissa (ferie, festività, permessi ed altro) perché certa ed immutabile corrispondente a 371 ore, pari a quasi il 18% del parametro lavorativo annuo;
- una parte variabile (malattie, infortunio, maternità, diritto allo studio ed altro), perché non può essere predeterminata con certezza ma soltanto pronosticata attraverso una stima statistica effettuata sulla base di serie storiche di assenteismo dei lavoratori del settore – corrispondente, in media, a 136 ore pari al 6,5% del parametro lavorativo annuo.

Pertanto, le ore effettivamente lavorate sono almeno pari a n. 1.581 (differenza tra le ore da parametro lavorativo annuo, 2.088, e le ore di assenza, 507, comprensive tanto della parte fissa, 371, quanto di quella variabile pari a 136 ore).

Le ore lavorate, tuttavia, nel caso concreto, potrebbero, come nel caso che ci occupa, essere superiori a n. 1581 nella circostanza in cui il personale della società esecutrice del servizio si assenti mediamente per meno ore con riferimento alle malattie, agli infortuni, alla maternità, al diritto allo studio ovvero alla parte variabile del monte ore assenze provocando un proporzionale abbattimento del costo orario dovuto alla minore incidenza del costo per le sostituzioni.

Orbene nel caso di Servizi Integrati si evince come la percentuale di assenza per malattie, infortuni, maternità è pari a 1,24 % inferiore alla percentuale media del 6,5% stimato dalla tabella ministeriale, e la percentuale di assenza per diritto allo studio è pari allo 0,01% a fronte dello 0,45%, così come dimostrato per entrambi dalla documentazione prodotta e riferita ad appalti analoghi e come comprovato dall'Allegato 2.

Di modo che i costi orari previsti da Servizi Integrati, possono essere, congruamente, lievemente inferiore a quello tabellare coerentemente con la minore incidenza del costo per la sostituzione del personale assente senza per questo incidere in nessun modo sui minimi salariali che rimangono garantiti.

Sotto altro profilo l'adeguatezza delle giustificazioni dell'offerta di Servizi Integrati, in relazione al costo del personale, deve essere superata in modo positivo tenendo anche conto, oltre che della idonea prova documentale in merito alle condizioni di maggior vantaggio di cui gode e del fatto che l'offerta non incide in nessun modo sui minimi tabellari, anche dalla circostanza che lo scostamento dai valori delle tabelle ministeriali è minimo e giustificato.

Del resto la giurisprudenza amministrativa è pressoché unanime nell'affermare la derogabilità, delle tabelle ministeriali persino al di sotto dei minimi (circostanza che, ripetiamo, nel nostro caso non si verifica) spingendosi sino a considerare non anomale le offerte che non si discostano in modo rilevante dalle tabelle ministeriali; esemplare è sul punto la pronuncia del Tar Campania quando statuisce che "sono anomale solo le offerte che si discostano in misura rilevante dai valori risultanti dalle tabelle ministeriali. I dati risultanti dalle tabelle de quibus non costituiscono, infatti, parametri assoluti e inderogabili, ma precipuamente nella sezione relativa alle ore medie annue lavorate, indici del giudizio di adeguatezza dell'offerta, ben

suscettibili di scostamento in relazione a valutazioni statistiche ed analisi aziendali svolte dall'offerente che, evidenziando una particolare organizzazione imprenditoriale, rimettono alla stazione appaltante ogni valutazione tecnico-discrezionale di congruità. Conseguentemente, è da reputarsi ammissibile l'offerta che da essi si discosti, purché il divario non sia eccessivo e vengano salvaguardate le retribuzioni dei lavoratori, così come stabilito in sede di contrattazione collettiva" (cfr Tar Campania Napoli, 2 luglio 2010, n. 16568).

Sotto altro profilo l'adeguatezza delle giustificazioni dell'offerta di Servizi Integrati, in relazione al costo del personale, deve essere superata in modo positivo tenendo anche conto, oltre che della idonea prova documentale in merito alle condizioni di maggior vantaggio di cui gode e del fatto che l'offerta non incide in nessun modo sui minimi tabellari, anche dalla circostanza che lo scostamento dai valori delle tabelle ministeriali è minimo e giustificato.

Ed ancora più esplicito sull'argomento è il Tar Veneto Venezia il quale ha deciso che "con riguardo ad un bando di gara a procedura aperta di rilievo comunitario per l'affidamento del servizio di pulizia il quale precisi che sono ritenute non ammissibili e, quindi, escluse dalla procedura di gara le offerte economiche il cui costo del lavoro sia inferiore al costo stabilito dal c.c.n.l. di categoria e dalle norme previdenziali ed assistenziali, risultanti da atti ufficiali, quali le Tabelle predisposte dal Ministero del Lavoro (totale costo medio orario), pur se di regola l'appaltatore è ammesso a dimostrare il minor costo dimostrando una minor incidenza di assenteismo (cfr. il combinato disposto dagli art. 86, comma 5 e 87, comma 2, lett. g) del d.lg. n. 163 del 2006), tale ammissione è esclusa avendo l'Amministrazione autolimitato i propri poteri di verifica dell'anomalia dell'offerta (nel senso dell'insindacabilità di un'offerta non rispettosa del predetto parametro): l'Amministrazione si autovincola ad escludere automaticamente, senza doverne o poterne verificare la congruità, qualsiasi offerta che evidenzi un costo medio del lavoro inferiore a quello esposto nelle corrispondenti tabelle ministeriali" (cfr. Tar Venezia Veneto, sez. I, 22 luglio 2009, n. 2209).

Con specifico riferimento al tasso di assenteismo aziendale, è stato chiarito che "la documentazione aziendale attestante le prestazioni lavorative rese dal proprio personale negli anni immediatamente antecedenti la gara per cui è causa, che attesti l'incidenza complessiva delle assenze sul totale delle ore lavorate, pertanto, costituisce astrattamente una prova idonea a supportare l'indicazione della

percentuale di assenteismo inferiore rispetto a quella di cui alle tabelle ministeriali richiamate” (cfr. sempre TAR Lazio, Roma, 3975/’14).

Per altro, la possibilità di giustificare il minor costo del lavoro con il minor tasso di assenteismo aziendale è stato recentemente confermato dalla giurisprudenza amministrativa nella parte in cui ha rilevato che “lo scostamento di cui trattasi, per altro, come già rilevato, è anche stato giustificato da parte dell’offerente con la sussistenza all’interno della medesima impresa di un tasso di assenteismo inferiore a quello ministeriale e risultante, in concreto, da statistiche e analisi aziendali, come ammesso dalla giurisprudenza in materia” (cfr. TAR Lazio, Roma, sez. III bis 04.08.2016).

Del pari, circa la possibilità di indicare lo scostamento dai costi tabellari, altra giurisprudenza ha legittimato le giustifiche di un operatore economico “avuto riguardo ad un tasso di assenteismo inferiore sulla base dei dati statistici elaborati in considerazione delle risultanze dei dati della medesima impresa negli ultimi tre anni” (cfr. TAR Lazio, Roma, III bis, ordinanza 222/’16).

In ultimo, si richiama la giurisprudenza del TAR Puglia che, nell’avallare la legittimità del minor tasso di assenteismo aziendale, ha affermato che “con riferimento agli eventi morbosì (malattia, infortuni, maternità, indicati in misura inferiore a quella risultante dalle tabelle ministeriali) l’azienda ha dichiarato che il relativo tasso di assenteismo risulta, nella concreta realtà aziendale, più contenuto rispetto a quello di cui alle predette tabelle ministeriali (a dimostrazione ha prodotto tabella riepilogativa inerenti gli anni pregressi)” (cfr. Tar Puglia, Lecce, sez. III, 27.08.2014 n. 2205).

Pertanto la determinazione del costo del personale è avvenuta nel pieno rispetto dei livelli retributivi e contributivi e dei trattamenti minimi salariali previsti dal CCNL di settore Tabelle Luglio 2021 Provincia di Roma, in ossequio all’art 97 e 26 Dlgs.50/2016 ed a quanto previsto dagli atti di gara.

Per altro, la possibilità di giustificare il minor costo del lavoro con il minor tasso di assenteismo aziendale è stato recentemente confermato dalla giurisprudenza amministrativa nella parte in cui ha rilevato che “lo scostamento di cui trattasi, per altro, come già rilevato, è anche stato giustificato da parte dell’offerente con la sussistenza all’interno della medesima impresa di un tasso di assenteismo inferiore a quello ministeriale e risultante, in concreto, da statistiche e analisi aziendali,

come ammesso dalla giurisprudenza in materia” (cfr. TAR Lazio, Roma, sez. III bis 04.08.2016).

Del resto i dati statistici assolvono la funzione di parametri di riferimento per le valutazioni prognostiche fondati su elementi storici non empirici, pertanto sono idonei parametri di stima.

In ultimo, si osserva come il ragionamento metodologico che ha condotto la scrivente società alle conclusioni in esame, trova conforto nella giurisprudenza amministrativa più autorevole (cfr. Consiglio di Stato, sezione sesta, 20.09.2013 n. 4676) ed è stata posta a fondamento di diversi provvedimenti di aggiudicazione definitiva a favore della scrivente.

1.5 Elementi di riserva

Da ultimo giova rilevare, che la congruità dell’offerta di Servizi Integrati Srl è ulteriormente avvalorato dal fatto che nella stima dei costi del personale non si è tenuto conto di ulteriori elementi a riserva che abbatterebbero ulteriormente i costi anzidetti.

Prudenzialmente, infatti non si è tenuto conto che:

- ✓ l’azienda potrebbe fare ricorso ad assunzioni agevolate, per sostituire personale dimissionario, stante l’elevato turn-over caratterizzante il settore in questione, usufruendo in tal modo di ingenti riduzione dei costi per contributi previdenziali ed assistenziali (ad es. apprendistato professionalizzante, assunzione over 50 donne etc.).
- ✓ l’azienda avrebbe potuto legittimamente decurtare dal costo della manodopera il Fondo di Previdenza Complementare in quanto non vi è adesione allo stesso.
- ✓ L’azienda avrebbe potuto legittimamente determinare il costo del lavoro facendo ricorso al lavoro supplementare per sostituire le assenze, tale soluzione garantisce un ulteriore riduzione del costo della manodopera. Risparmi, quest’ultimi, prudenzialmente non considerati ma, che rappresentano indubbiamente un ulteriore portafoglio di garanzia a sostegno dell’assoluta congruità e sostenibilità dell’offerta resa.

Da quanto sopra esposto, emerge che risultano ulteriori elementi di risparmio che non sono stati considerati nella costruzione dei costi, ma che di fatto rappresentano un ulteriore “portafoglio di garanzia”, indice di indubbia attendibilità e congruità dell’offerta presentata e al quale si potrà fare ricorso per eventuali costi ulteriori.

2. Costi della sicurezza propri aziendali

Come previsto dal D.Lgs. 81/2008 l’azienda ha stimato il costo aziendale della sicurezza (D.P.I., visite mediche, formazione in materia, ecc.) in € 4.000,00 complessivi.

Tale costo comprende tutti gli oneri per l’adempimento delle misure di sicurezza a favore dei lavoratori impiegati, ivi compresa la formazione professionale in materia.

Nello specifico si consideri che il costo annuo per dipendente pari ad € 200,00 è quello previsto dalle Tabelle Ministeriali vigenti, pertanto il costo complessivo è dato da $n.3 \text{ dipendenti} \times €200,00 \text{ annui} \times 5 \text{ annualità} = 3.000 \text{ euro}$.

Tuttavia, in via del tutto prudenziale è stato considerato un importo aggiuntivo di ulteriori € 1.000 a comprova dell’assoluta serietà dell’offerta presentata.

3. Costo macchinari, attrezzature e prodotti

Servizi Integrati Srl operando sull’intero territorio nazionale con volumi di fatturato in costante crescita opera politiche di acquisto su vasta scala riuscendo ad ottenere particolari sconti sulle forniture di prodotti, attrezzature e macchinari; tali politiche di acquisto garantiscono alle Aziende di poter realizzare una riduzione dei costi garantendo elevato standard qualitativo delle attrezzature impiegate, favorendo in tal modo di riflesso un risparmio economico da parte dell’utente finale.

Per ciò che attiene ai costi relativi ai prodotti da utilizzarsi (detergenti, disinfettanti, materiale di consumo), macchinari ed attrezzature necessarie al corretto svolgimento delle prestazioni oggetto di affidamento, gli stessi sono stimati in complessivi **€ 3.039,78**

La quantificazione dei prodotti per l'esatto adempimento delle attività previste, si fonda sulla scorta dei dati storici dei consumi sostenuti nella gestione di commessa analoghe per attività e consistenza.

Per quanto attiene a macchinari ed attrezzature si è considerato quanto previsto in tema di ammortamento civilistico(ex art.2426 c.c. e DM 31.12.1988) e considerato l'utilizzo ponderato sul valore della commessa in questione.

Ad ogni buon conto si consideri che le voci di spesa stimate nel presente § rappresentano circa il 4% dell'offerta complessiva.

Tale percentuale di incidenza è assolutamente in linea con i dati storici relativi alla gestione di commesse cd labor intensive

4. Oneri Generali.

In tale voce di costo vengono ricomprese tutte quelle componenti di spesa che l'Azienda potrà sostenere per la corretta esecuzione del servizio, a titolo esemplificativo esse fanno riferimento ai costi per il rilascio della cauzione definitiva, spese per eventuali imprevisti e/o oneri aggiuntivi a titolo esemplificativo: soluzioni migliorative ed implementazioni per il rispetto dell'offerta tecnica resa, etc.

Giova, in questa sede, precisare che nella determinazione dell'offerta economica si è preliminarmente considerato che in caso di aggiudicazione dell'appalto in questione la struttura aziendale di Servizi Integrati (personale diretto, Gestore del Servizio uffici, consulenze ecc.) è in grado di far fronte a tutte le incombenze che ne deriverebbero senza ricorrere a nessun incremento di organico e senza subire incrementi di spesa strutturali. Di fatto la struttura organizzativa aziendale, la presenza sul territorio di riferimento e la gestione di altri servizi nel territorio in questione, nonché la pluriennale esperienza maturata, garantiranno una corretta gestione dei servizi oggetto di affidamento senza ulteriori costi specifici da ascrivere alla commessa in parola.

Tutti aspetti, questi che incidono grandemente sull'economicità dell'offerta resa e ne consentono un'indubbia capacità competitiva senza degradare i servizi da affidarsi.

Per ciò che attiene alla polizza RCT-RCO si fa presente che la scrivente è già in possesso di apposita polizza con massimale fino ad Euro 8.000.000,00 rilasciata dalla Compagnia Aviva e che l'estensione nel novero dei garantiti a Codesta Spett.le Stazione Appaltante non comporta alcun onere aggiuntivo.

Si consideri, inoltre, che la scrivente aderisce a Fondimpresa e pertanto può eseguire interventi formativi a favore del personale, usufruendo dei fondi ex Legge n.388/2000, con indubbio risparmio economico e contestuale vantaggio competitivo.

Ad ogni buon conto la scrivente, sulla scorta della specifica esperienza maturata e sulla base dei dati storici di commesse analoghe, ha stimato le spese generali e oneri di gestione necessarie ed occorrendo per complessive **€ 1.500,00**.

A tale voce andranno ad aggiungersi tutti gli eventuali risparmi ed elementi di riserva come sopra descritti ed in via prudenziale non considerati nella stima dei costi.

Si ritiene, pertanto, che tale voce sia congrua, e ciò anche in ragione dell'orientamento giurisprudenziale consolidato secondo cui le spese generali – così come la percentuale di utile d'impresa – non sono voci incompressibili, ben potendo avere aliquote basse poiché la loro incidenza varia da impresa ed impresa (cfr. Consiglio di Stato, sezione quarta, 30/05/2013 n. 2956).

5.Utile di Impresa

Il poter annoverare codesta Spett.le Stazione Appaltante tra i propri clienti rappresenta per Servizi Integrati S.r.l. un obiettivo primario a fronte del quale la rinuncia a quote di utile d'impresa è un investimento. Ragion per cui si è sottostimato l'utile d'impresa rispetto alla prassi aziendale.

La valorizzazione dell'utile è pari ad **€ 909,33**

Inoltre, eventuali risparmi derivanti da un'ottimale gestione del servizio, potrebbero condurre ad un accrescimento dell'utile prudentemente stimato come sopra.

La scelta aziendale di abbattere gli utili di commessa, stante l'attuale periodo di contingenza finanziaria, va nella direzione di un consolidamento della presenza

dell'impresa e della sua competitività, scelte queste rimesse alla libera iniziativa imprenditoriale.

L'Utile stimato in sede di offerta è da ritenersi congruo e valido per i motivi sopra indicati in quanto l'eventuale acquisizione dell'appalto in oggetto rappresenterebbe in maniera ineludibile un vantaggio per la scrivente in termini di prestigio, di entità del fatturato e di prequalificazione per successivi appalti, nonché di rafforzamento della presenza territoriale con indubbie economie di scala.

Risulta pertanto giustificabile la rinuncia ad utili diretti cospicui, qualora la strategia aziendale mira ad una differente ponderazione degli elementi di vantaggio indiretti derivanti da acquisizioni di nuove commesse.

Del resto la Giurisprudenza Amministrativa è conforme nel ritenere che non può essere fissata una quota rigida di utile al di sotto della quale l'offerta debba considerarsi per definizione incongrua, dovendosi, invece, avere riguardo alla serietà delle proposte contrattuali e risultando in sé ingiustificabile solo un utile pari a zero, atteso che anche un utile apparentemente modesto può comportare un guadagno importante quando il contratto abbia un importo elevato (Consiglio di Stato, Sezione Sesta 16/01/2009 n. 215 e ancora Consiglio di Stato Sezione Sesta 24/8/2011 n. 4801) e, da ultimo, Consiglio di Stato, Sezione terza, 05/12/2013 n. 5781).

Del pari, quanto appena esposto trova ulteriore conferma nella giurisprudenza amministrativa più recente che, proprio in ragione del periodo storico particolarmente critico, ha osservato che "tale orientamento deve poi essere contestualizzato alla luce dell'attuale straordinaria situazione di crisi congiunturale, la quale ben può indurre gli operatori economici a partecipare a gare d'appalto con utile assai ridotto pur di realizzare fatturato, conservare il potenziale produttivo e garantire la stessa persistenza economica dell'attività (T.A.R. Veneto sez. I 4 novembre 2011, n. 1634), si da rendere quasi fisiologico il fenomeno della conclusione di contratti d'appalto con utile d'impresa anche esiguo..." (cfr. TAR Umbria, sez. I, 06.08.2013 n. 427).

Conformemente alla giurisprudenza più autorevole, si richiama il principio secondo cui, al di fuori dei casi in cui il margine positivo risulti pari a zero, non è possibile stabilire una soglia minima di utile al di sotto della quale l'offerta deve essere considerata anomala, poiché anche un utile apparentemente modesto può comportare un vantaggio significativo, sia per la prosecuzione in sé dell'attività

lavorativa, sia per la qualificazione, la pubblicità, il curriculum derivanti per l'impresa dall'essere aggiudicataria e aver portato a termine un appalto pubblico (cfr., tra le altre, Cons. Stato, sez. III, 22.06.2018 n. 3861, Cons. Stato, sez. V, 17.01.2018 n. 270 e Cons. Stato, sez. V, 29.12.2017 n. 6158).

6. Conclusioni

Per tutte le ragioni sopra esposte le giustifiche rese debbono far ritenere la ns. offerta seria attendibile ed affidabile in quanto da tutti gli elementi descritti emerge nel complesso la congruità della stessa.

L'offerta della scrivente è stata redatta nel rispetto dell'Art. 97 del D. Lgs. 50/2016 ed è onnicomprensiva di tutti i costi e gli oneri necessari alla realizzazione delle attività indicate negli atti di gara senza alcun onere aggiuntivo da parte di codesta Amministrazione.

A ciò si aggiunga che l'offerta è stata redatta in conformità alle Tabelle Ministeriali riportanti il costo medio orario del CCNL Multiservizi, inoltre è formulata nel rispetto delle prescrizioni di tutti gli Atti di gara.

Ai sensi e per gli effetti della vigente normativa di riferimento nonché del principio del contraddittorio in tema di giustificazioni, rimaniamo a disposizione, anche eventualmente con convocazione personale, per ogni ulteriore approfondimento.

La presente nota contiene elementi caratterizzanti il Know-How aziendale poiché in essa sono contenuti dati riguardanti le politiche commerciali di acquisto, la presenza territoriale, nonché le strategie organizzative, pertanto, si nega l'accesso sin d'ora ai contenuti della stessa da parte di qualsiasi concorrente.

Con l'occasione porgiamo distinti saluti.

Servizi Integrati s.r.l.
L'Amministratore Unico
dot.ssa Maira Paragone
20/06/2018